

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURE DI MACCHINE ATTREZZATURE E IMPIANTI CON FINALITÀ DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI PROTEZIONE DAGLI INCENDI, A VALERE SU P.S.R. PUGLIA 2014/2022 OPERAZIONE 8.3B "SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE PREVISTI DAL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) DELLA REGIONE PUGLIA" - AZIONE 2 - CUP: B21J25000800006 - CIG: BCA44233B8

STAZIONE APPALTANTE

ARIF - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia			
Indirizzo: Via delle Magnolie n. 6			
Città: Modugno (BA)	Codice NUTS: ITF47	CAP: 70026	C.F./P.I.: 07026760723
Responsabile Unico del Progetto: dott. Agr. Rocco Protopapa			Tel.: 0832/093600
E-mail: r.protopapa@arif.regione.puglia.it PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it			

Premesse

Con delibera a contrarre del D.G. n. 769 del 04/08/2026 l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) ha deliberato di affidare la fornitura di macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione ed interventi di protezione dagli incendi relative all'azione 2, riferiti al progetto "Interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia – Azioni 1, 2 e 3", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://arifpuglia.tuttogare.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di consegna della fornitura è Via delle Magnolie n. 6 - Modugno (Ba) [codice NUTS **ITF47**]

CIG: BCA44233B8

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Agr. Rocco Protopapa – email: r.protopapa@arif.regione.puglia.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, e le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto dell'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" presente al seguente link: https://arifpuglia.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.arifpuglia.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di utilizzo", che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel manuale operativo, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD, raggiungibile al seguente link <https://arifpuglia.tuttogare.it/register.php>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla PAD in homepage.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara;
- 3) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.Lgs. 36/2023. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
- 4) Documentazione tecnica: Progetto;
- 5) Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti speciali;
- 6) Schema domanda di dichiarazione avvalimento;
- 7) Documento di gara unico europeo;
- 8) Schema di offerta economica;
- 9) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa. Documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" presente al seguente link: https://arifpuglia.tuttogare.it/norme_tecniche.php

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al

seguente link: <https://www.arifpuglia.it/> e sulla PAD al seguente link: <https://arifpuglia.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=284>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno posto quesiti e/o chiarimenti una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1519 del 12/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia – Azioni 1, 2 e 3", a valere sul P.S.R. Puglia 2014/2022 Operazione 8.3B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia, per l'importo complessivo di € 5.959.369,07 con il quadro economico ivi riportato;

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 03/08/2026 è stato approvato il progetto di variante relativo alla Domanda n. 64280003951 del 08/07/2026, a valere sul PSR 2014/2020 - Misura 8, Operazione 8.3.B "Interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia – Azioni 2 e 3 con il quadro economico ivi riportato per un importo complessivo pari ad € 5.816.369,73.

Il presente appalto riguarda la fornitura di macchine, attrezzature e impianti da utilizzarsi per l'esecuzione delle operazioni di prevenzione e interventi di protezione dagli incendi, così come previste nel progetto, nell'ambito dell'Azione 2.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto le forniture oggetto della gara fanno parte di un'unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzative e a maggior ragione a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione	CPV	Importo
Fornitura Macchine ed attrezzature forestali – Azione 2	16600000-1	2.860.010,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
Importo a base di gara		2.860.010,94

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'appalto di forniture, avente un valore stimato pari a € 2.860.010,94 al netto dell'IVA, supera la soglia di rilevanza europea prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, esso è assoggettato alla disciplina degli appalti sopra soglia europea e non richiede una specifica valutazione circa la sussistenza dell'interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice.

L'appalto è finanziato mediante concessione del finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione di Regione Puglia a valere sul P.S.R. Puglia 2014/2022 - Operazione 8.3B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia – Azioni 1, 2 e 3;

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a **euro 0,00**, in quanto non sono stati rilevati rischi interferenti tali da rendere necessaria la redazione del DUVRI, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'importo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura, al trasporto, alla consegna, alla documentazione, alla verifica di conformità, all'immatricolazione ove prevista, alla formazione del personale e a ogni ulteriore prestazione connessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, si precisa che l'appalto ha ad oggetto la fornitura di beni di derivazione commerciale e industriale. Le prestazioni di consegna dei mezzi e di formazione del personale rivestono carattere meramente accessorio e strumentale alla fornitura stessa. L'incidenza della **mano d'opera** per tali prestazioni è da considerarsi marginale e il relativo costo è intrinsecamente assorbito nel prezzo di fornitura "chiavi in mano" offerto sul mercato. Pertanto, i costi della manodopera non sono quantificati separatamente dalla Stazione Appaltante e non sono soggetti a specifico scorporo ai fini del calcolo del ribasso d'asta.

3.1 DURATA

Il termine massimo di esecuzione della fornitura è stabilito in **120 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto ovvero, nei casi consentiti dalla legge, dall'eventuale verbale di avvio anticipato dell'esecuzione.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente gara ovvero di non procedere all'affidamento delle forniture o di procedere all'affidamento e/o alla esecuzione parziale per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento o dell'affidamento parziale.

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, nei casi e con le modalità consentite dalla legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento, qualora si verificano casi eccezionali e ritardi oggettivi e insuperabili non imputabili all'Amministrazione. L'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli stabilite dall'ente

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai paragrafi che seguono.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri operatori economici raggruppati/raggruppandi non siano assoggettati a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67, comma 3, del Codice).

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi

dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5.3 PATTO DI INTEGRITÀ

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento in oggetto, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 2.860.000,00:

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **almeno n. 5 forniture analoghe** a quelle oggetto della presente procedura, per un importo complessivo non inferiore a euro 2.860.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per forniture analoghe si intendono forniture di macchine attrezzature e impianti forestali, agricole, operatrici o specialistiche destinate ad attività di forestazione, manutenzione del territorio, antincendio boschivo o attività affini.

L'operatore economico dovrà indicare, in sede di partecipazione:

- committente;
- oggetto della fornitura;
- importo;
- periodo di esecuzione;
- esito della fornitura.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico singolo o associato che voglia usufruire dell'istituto giuridico dell'avvalimento di cui all'art.

104 del D.Lgs. 36/2023 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE;
- c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". Il contratto deve essere digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

L'operatore economico può dichiarare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 57.200,21. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% cumulabile con la riduzione indicata alla lett. a) e alla lett. b) in caso di operatori economici in possesso di una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si precisa che essendo venuta meno la distinzione tra RTI orizzontali e verticali il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.

82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre le ore 12:00** del giorno **venerdì 18 settembre 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nel "manuale operativo gara telematica", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da 3 buste virtuali:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica, in sede di presentazione dell'offerta, la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma TuttoGare per compilare o allegare la seguente documentazione.

Nella busta elettronica **A (Documentazione Amministrativa)**, devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti speciali (All. A);
- b) documento di gara unico europeo;
- c) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 12.3;
- d) in caso di avvalimento dichiarazione avvalimento (All. B)
- e) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12.4;
- f) attestazione di pagamento del contributo in favore di ANAC;
- g) garanzia provvisoria di cui al punto 9;
- h) Patto d'integrità (All. C);

- i) attestazione assolvimento bollo.

12.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione e dichiarazioni requisiti speciali contiene tutte le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'All. A.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- d) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione

appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - o delle condizioni contrattuali;
 - o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
5. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- o dal concorrente che partecipa in forma singola;
- o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- o nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- o nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura. Il DGUE, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito in formato PDF nella busta A – Documentazione amministrativa.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si raccomanda di produrre il Documento di gara unico europeo ESCLUSIVAMENTE con le modalità sopra indicate e di non utilizzare altri modelli di DGUE che potrebbero risultare non aggiornati.

Si ricorda che le specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" sono pubblicate da AgID al seguente indirizzo <https://www.agid.gov.it/piattaforme/procurement>

12.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'operatore economico singolo o associato che voglia usufruire dell'istituto giuridico dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara la documentazione richiesta nell'art. 7 e la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'All. B;

12.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12.6 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12.7 Patto d'integrità

Patto d'integrità sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

12.8 Assolvimento bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega nella busta A, la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma telematica TuttoGare, a pena di inammissibilità dell'offerta. La busta elettronica **B** concernente **l'Offerta tecnica** deve contenere al suo interno una relazione tecnica delle forniture offerte.

L'elaborato dovrà essere redatto in forma descrittiva ed articolato in singoli paragrafi, in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da schede tecniche che illustrino in dettaglio la proposta formulata.

L'elaborato dovrà essere corredato da proposte migliorative per ogni singolo elemento o sub elemento di valutazione costituito da non più di 6 (sei) fogli in formato A4 per ogni elemento, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti;

Il numero dei fogli sopra specificati sono riportati solo a titolo indicativo al fine di facilitare il compito di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il lieve superamento di tali limiti non comporta per i concorrenti nessuna sanzione conseguente.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'elaborato deve essere sottoscritto con firma elettronica:

- o dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma TuttoGare secondo le seguenti modalità.

Nella busta elettronica **C (Offerta economica)** deve essere contenuta l'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione.

L'offerta economica firmata digitalmente, **deve indicare**, a pena di esclusione, il **ribasso percentuale** (in cifre ed in lettere) sull'importo a base di gara, al netto di IVA.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

Il ribasso offerto dovrà avere un numero massimo di 2 decimali. Nel caso in cui il concorrente indicasse più di due cifre decimali, non si considereranno i decimali successivi al secondo. Pertanto, non verrà effettuata alcuna operazione di arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

Nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;

Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;

nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma), deve indicare, a pena di esclusione, l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al prezzo globale dell'appalto, che il concorrente richiede per l'esecuzione delle forniture inferiore al prezzo complessivo dell'appalto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione sopra specificati con le specificazioni di

seguito riportati:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice nominata, ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di 100 punti.

15.1 Criteri per la valutazione dell'Offerta tecnica così attribuiti:

Criteri qualitativi		Punti max
1	Proposte migliorative tecniche e prestazionali. Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche prestazionali superiori, rispetto a quelle minime richieste dagli atti di gara, evidenziando l'equivalenza ai mezzi offerti, ovvero le caratteristiche prestazionali superiori ed i vantaggi prestazionali dei mezzi offerti rispetto a quello richiesto.	25
2	Miglioramento funzionale forniture. Il concorrente dovrà descrivere le eventuali offerte integrative, rispetto a quelle minime richieste che contribuiscono ad un miglioramento funzionale dei mezzi da impiegare sui cantieri idraulico forestali e per la prevenzione incendi. Maggiori punteggi saranno attribuiti ai prodotti integrativi offerti per i quali sia dimostrato un incremento migliorativo della prestazione (in termini di efficacia/efficienza/funzionalità).	15
3	Accessori. Il concorrente dovrà descrivere gli eventuali prodotti offerti (accessori), diversi da quelli richiesti, che possano contribuire al miglioramento complessivo della prestazione. Il concorrente dovrà riportarne puntualmente il modello, la marca e la quantità di accessori offerti. Maggiori punteggi saranno attribuiti all'operatore che, con gli accessori proposti, migliorerà complessivamente le caratteristiche dei prodotti.	10
4	Formazione. Il concorrente dovrà descrivere le eventuali azioni di informazione/formazione/addestramento del personale che intende attivare (on line, in presenza, periodo e durata della formazione, eventuali corsi successivi di aggiornamento del personale interessato), nel rispetto di quelle minime richieste che contribuiscono ad un miglioramento complessivo nell'uso dei mezzi e delle attrezzature fornite. I punteggi saranno attribuiti alle azioni di formazione proposte, tenendo conto della loro organizzazione, della durata e dell'incremento migliorativo che la formazione porterà all'intera prestazione	5
5	Servizi post-vendita di assistenza, manutenzione e tempi di intervento. Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente i servizi post-vendita di assistenza e manutenzione offerti, in miglioramento rispetto a quanto previsto dal capitolato, indicando i tempi d'intervento e le modalità operative per manutenzione e la loro durata. I servizi di assistenza dovranno avere lo scopo di garantire nel tempo, la piena utilizzazione delle apparecchiature/mezzi forniti.	10
6	Durata della garanzia. Il concorrente dovrà indicare e descrivere dettagliatamente, per ogni apparecchiatura/mezzo, la durata e il tipo di garanzia offerta, in miglioramento rispetto a quanto previsto dal capitolato, in grado di assicurare la sostituzione/riparazione rapida dei prodotti difettosi o che non rispondono all'uso al quale il bene è destinato. Dovrà essere, altresì, descritta la modalità di attivazione della garanzia per ciascun prodotto.	10
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI		75

7	Tempo di consegna. Consegna entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvio della prestazione punti 10 Consegna entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio della prestazione punti 5 Consegna oltre 90 giorni e, comunque, entro 120 giorni naturali e consecutivi dall'avvio della prestazione punti 3	10
8	Centri di assistenza. Il concorrente dovrà garantire la presenza di centri di assistenza / officine autorizzate per ogni provincia. 1 Centro di assistenza/officina autorizzata per ogni provincia punti 3 più di 1 Centro di assistenza/officina autorizzata per ogni provincia punti 5	5
TOTALE ELEMENTI TABELLARI		15
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI E TABELLARI		90
Criteri quantitativi		
7	ribasso percentuale indicato nell'offerta economica	10
TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI		10
TOTALE COMPLESSIVO ELEMENTI		100

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta come sopra indicato, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente significative sotto i diversi profili
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
- a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevant	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta per l'elemento interessato. Qualora tale carenza risulti interessare l'intera

offerta tecnica, comporterà l'esclusione del candidato.

- c) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

	$V(a) i = P_i / P_{max}$
Dove:	
$V(a) i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte

- d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto per l'elemento di valutazione;
e) Dopo l'assegnazione dei punti per ogni singolo elemento con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d), non sarà effettuata nessuna riparametrazione dei punti così assegnati agli elementi e ai sub elementi.

L'attribuzione delle preferenze avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d).

A conclusione della procedura di valutazione delle Offerte tecniche, il Presidente di gara provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara.

15.1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) se l'Offerta tecnica, non ottiene un punteggio pari o superiore a 35 (sull'intero punteggio massimo) l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.
b) se vi è un solo offerente ammesso, la Commissione precederà ugualmente alla valutazione dell'offerta tecnica al fine di verificare la compatibilità con gli atti progettuali e di gara e la congruità e convenienza per l'Ente di procedere all'aggiudicazione.

15.2.Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

15.2.1 Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

$$C_i = (R_i / R_{max})^{0,25}$$

Dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1

(uno);
R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
R_{max} è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

b) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B1,i} = C_i \times P_{B1, \max}$$

Dove:

P_{B1,i} è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
C_i è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
P_{B1, max} è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo pari a 10).

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore. La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B,i}$$

dove:

P_i è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;
P_{A,i} è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 45 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (90);
P_{B,i} è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (10);

15.2.2 Soglia anomalia

Soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrizzazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7 2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 – Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 -. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100).

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma telematica TuttoGare <https://arifpuglia.tuttogare.it/>

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi in presenza o anche con modalità telematiche che, comunque, salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **martedì 22 settembre 2026** alle ore **10:30**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- A. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- B. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- C. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

A norma dell'art. 101, del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 101 del D.Lgs. 36/23), verrà dichiarata l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al presente disciplinare.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite la Piattaforma, ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e sono stati ammessi nella prima fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte tecniche presentate ai soli fini della verifica del contenuto in seduta pubblica.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste elettroniche relative alla **Offerta tecnica** ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedendo:

1. alla valutazione della relazione tecnica della fornitura offerta sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
2. all'assegnazione dei relativi punteggi.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo tramite la Piattaforma, procede alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della busta elettronica contenente l'**Offerta economica** presentata dagli operatori economici ammessi.

Quindi, sempre nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice procede alla determinazione dei punteggi riguardanti l'**Offerta economica** ed al calcolo del punteggio complessivo ottenuto da ciascun operatore economico, che è dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà all'accertamento dell'anomalia dell'offerta e alle eventuali esclusioni dalla gara. Per tale calcolo occorre tenere presente quanto riportato al seguente art. 20.

L'accertamento di anomalia è svolto dal RUP, con il supporto della commissione tecnica, ove richiesto dal RUP. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

La commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente mediante il FVOE, dispone l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha

- verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Come già specificato al punto 17.2.3, soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7.2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 - Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 - Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100).

Nel caso in cui, in base agli elementi specifici di seguito indicati, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In ogni caso resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35

del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- a) titolare del trattamento è A.R.I.F. PUGLIA ed i relativi dati di contatto sono quelli riportati nel presente disciplinare;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di A.R.I.F. PUGLIA implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

25. ALTRE INFORMAZIONI

In conformità a quanto disposto dall'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i

consorzio per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'espletamento della gara si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Come stabilito dall'art. 108, c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nel caso di offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico effettuato in modalità automatizzata e telematica tramite la Piattaforma TuttoGare, previa comunicazione a mezzo PEC della data di espletamento della seduta ai concorrenti interessati.

Ai sensi dell'art. 213, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, nei termini perentori stabiliti, ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.Lgs. 36/23.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

In conformità a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/23, l'Amministrazione se tecnicamente ed economicamente possibile provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta.

La Stazione appaltante si riserva, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

Lecce, lì 07/08/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Agr. Rocco Protopapa